



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 390 DEL 31-12-2020**

*Ordinanza concernente le misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2021*

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di simile genere;
- che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne viene fortuitamente colpito;
- che, seppure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati, in particolare alla presenza di bambini;
- che il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 “*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*” ha imposto regole certe per contenere la diffusione del virus che anche ha Velletri sta segnando duramente la comunità;
- che tra le disposizioni del suddetto D.L. è stabilito, tra l’altro, che nei giorni 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 il nostro territorio è in Zona Rossa ed è attivo il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00.

**DATO ATTO** che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d’utilizzo e/o per la presenza di minori: comportamenti questi che spesso esigono l’emissione di appositi provvedimenti interdittivi;

**CONSIDERATO** che l’Amministrazione Comunale, attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato fare appello soltanto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri e per i danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d’incendio;



**RITENUTO** necessario ed opportuno provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e simili in zone molto affollate meglio identificate nell'area del centro urbano;

**RITENUTO** altresì necessario disporre affinché la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine operino in un'ottica di prevenzione vigilando puntualmente su tutte le attività di commercializzazione di petardi e/o giochi non omologati;

**RILEVATO** che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

**RITENUTO** opportuno e necessario procedere in merito;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- l'art.54, comma 4, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
- lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di non utilizzare prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, in tutto il territorio di Velletri, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021.

**ORDINA ALTRESÌ**

alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine di operare in un'ottica di prevenzione vigilando puntualmente su tutte le attività di commercializzazione di petardi e/o giochi non omologati.

**INFORMA CHE**

- Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.
- All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale.



### **RACCOMANDA**

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

### **DISPONE**

- Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Velletri.
- La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza.

### **AVVERTE**

Che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. È, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Velletri.

*Il Sindaco*

**Orlando Pucci**